ENERGIE PER LA CITTÀ S.R.L.



Servizi energetici per la Pubblica Amministrazione

Sede legale: piazza del Popolo, 10 – 47521 Cesena Sede operativa: via Aldini 50 – 47521 Cesena Tel. 0547 356363 Fax. 0547 356904 amministrazione@energieperlacitta.it www.energieperlacitta.it

Prot. 2021/A1/24

Cesena 25/05/21

Determinazione a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione dei sistemi antintrusione, rivelazione incendi e speciali a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Cesena – CIG 876692575F

PREMESSO CHE:

in data 30/06/2021 scadrà il contratto per l'esecuzione della prestazione in oggetto, attività prevista dalla Convenzione del 04/02/2011 tra Comune di Cesena ed Energie per la Città s.r.l.;

PRESO ATTO che la prestazione in oggetto è adeguatamente configurata nell'ambito degli elaborati denominati relazione tecnica e capitolato descrittivo del servizio; computo metrico estimativo; elenco prezzi unitari, DUVRI, e modulo preventivo-offerta che possono utilmente definirne le caratteristiche;

RILEVATO che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono (7):

- 1. l'affidamento ad un operatore qualificato ai sensi del DM 37/08 art. 1 comma 2 lett. b) e lett g) contemporaneamente;
- l'affidamento ad un operatore dotato di strutture e attrezzature adeguate alla prestazione da affidare;
- di garantire livelli di sicurezza e affidabilità adeguati alle strutture, attività e utenti pubbliche che richiedono il pronto intervento e pertanto la presenza di una sede operativa nel territorio con le caratteristiche esplicitate negli elaborati tecnici allegati alla presente;

ATTESO che con convenzione del 4/02/2011 il Comune di Cesena ha affidato a Energie per la Città attività strumentali e che tale prestazione è configurabile nell'ambito delle attività affidatele;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

PRESO ATTO che la società, ai sensi delle Linee Guida ANAC N.4, ha approvato una propria procedura per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dlgs. 50/2016 e viso l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»

DATO ATTO:

- che l'importo stimato massimo della prestazione per la durata di mesi 24 (ventiquattro) è pari a € 49.835,00 (I.V.A. esclusa) di cui € 1.000,00 per oneri per attuazione del DUVRI;
- che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi pari a € 24.917,50 (I.V.A. esclusa) di cui € 500,00 per oneri per attuazione del DUVRI;
- che il calcolo del valore stimato, come esplicitato all'art. 35 comma 4 del Dlgs 50/2016, per la durata di mesi 36 (trentasei) è pari a € 74.752,50 (I.V.A. esclusa) di cui € 1.500,00 per oneri per attuazione del DUVRI risulta essere non superiore a 75.000,00 euro;



che tale prestazione rientra tra quelle eseguibili ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e dell'art. 2 (ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dalla legge 14/06/2019 n. 55) della procedura interna suddetta;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi neanche potenziale;

PRESO ATTO CHE:

- in ossequio ai principi di non discriminazione, concorrenza e correttezza, Energie per la Città ha approvato un proprio regolamento volto a predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità e che, sulla base dei criteri fissati dal suddetto regolamento, è stata svolta ricerca di soggetti qualificati pubblicata nel sito internet della Società dal 20/04/2021 al 27/04/2021;
- in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità dell'azione rispetto alle finalità;

DETERMINA

- a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare gli elaborati denominati relazione tecnica e capitolato descrittivo del servizio; computo metrico estimativo; elenco prezzi unitari, DUVRI;
- di approvare, per le motivazioni citate in premessa che l'affidamento avvenga sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
 del D.lgs. 50/2016, della L. 120/2020 articolo 1 comma 2 lettera a) e del regolamento interno sopra citato;
- di approvare che l'affidamento sia preceduto da valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno 2 (due) operatore economici che hanno inviato apposita dichiarazione a seguito di ricerca soggetti qualificati come indicato in premessa;
- che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi;
- che, in riferimento dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidatario della prestazione sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.

II RUP